**REP. \_\_\_\_/ B**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO FSC (FONDO DI SVILUPPO E COESIONE) FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’ACCOGLIENZA NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) – A.E. 2021/22**

***Visto*** il Decreto Dirigenziale N.9318/2021, con il quale la Regione Toscana, nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), ha approvato l’avviso pubblico per il sostegno all’accoglienza nei servizi educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) - a.e. 2021/2022;

***Dato atto*** che tale misura di sostegno dell’accoglienza nei servizi per la prima infanzia rappresenta, tra l’altro, uno strumento finalizzato a promuovere e sostenere la domanda di servizi educativi per la prima infanzia anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

***Rilevato*** che l’art. 3 dell’Avviso Regionale sopra citato, prevede che i Comuni assegnatari delle risorse individuino idonei soggetti, regolarmente accreditati, interessati a stipulare specifica convenzione con il Comune per la gestione e la rendicontazione del contributo finalizzato al sostegno dell’accoglienza nei servizi educativi per la prima infanzia erogato con le modalità previste dall’Avviso pubblico regionale ad un costo standard unitario;

***Considerato*** che:

* a seguito della pubblicazione di specifico Avviso Pubblico, approvato con proprio atto n. 197 del 25.08.2021, volto ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse in merito al convenzionamento con l’Ente, è stata avanzata la proposta dell’Associazione Scuola Cattolica dell’Infanzia “V.T. Battaglini”;
* con proprio atto n. 210 del 09.09.2021 viene approvato Avviso Pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza nei servizi educativi per la prima infanzia A.E. 2021/2022 rivolto alle famiglie interessate, a seguito del quale sono pervenute n.7 istanze;
* con proprio atto n. 209 del 09.09.2021, ad esito della manifestazione di interesse, viene individuata l’Associazione Scuola Cattolica dell’Infanzia “V.T. Battaglini” di Campo nell’Elba, soggetto privato accreditato gestore sul territorio comunale del servizio prima infanzia, quale struttura con la quale potersi convenzionare per la gestione e la rendicontazione dei contributi di che trattasi;
* con proprio atto n.240 del 07.10.2021 si dà attuazione all’iniziativa regionale di sostegno ai servizi educativi per la prima infanzia e si approva la graduatoria relativa alle istanze presentate, individuando N.5 bambini in favore dei quali poter procedere al sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia presso la struttura individuata per l’A.E. 2021/2022, dando altresì atto che i restanti N.2 soggetti collocati in graduatoria e non rientranti tra i beneficiari potranno essere successivamente ammessi in caso di sopraggiunte decadenze degli assegnatari individuati;

***Preso atto*** che la Regione Toscana ha introdotto, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 379 del 19/12/2018, che ridefinisce i costi unitari standard e gli importi forfettari di rimborso dei contributi del Fondo Sociale Europeo riconosciuti agli Stati membri, i c.d. Costi Standard Unitari quale modalità di quantificazione del contributo spettante per ciascun bambino frequentante il servizio, pari ad € 3.709,00 per l’intero anno educativo per ogni bambino a cui viene garantito il sostegno, e che pertanto il fabbisogno di questo Ente per l’attuazione del progetto regionale è pari a complessivi € 18.545,00, così come comunicato anche a Regione Toscana con l’invio del progetto definitivo avvenuto con comunicazione prot. 14614/2021;

***Considerato*** che l’Associazione Scuola Cattolica dell’Infanzia “V.T. Battaglini” di Campo nell’Elba, con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.38 del 04.03.2021 è stata autorizzata ed accreditata al funzionamento per la realizza­zione del servizio di Nido d’Infanzia per i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi;

**tra**

il Comune di Campo nell’Elba, rappresentato dal Responsabile dell’Area Amministrativa – Dr. Sandra Landi – giusto decreto di nomina del Sindaco n. 6 del 19/03/2020, la quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione

**e**

l’Associazione Scuola Cattolica dell’Infanzia “V. T. Battaglini”, codice fiscale 01640040497, in persona del Legale Rappresentante Simone Piacentini, nato a Portoferraio (LI) il 06.09.1981, domiciliato a Campo nell’Elba in Via Roma 299;

**tutto ciò premesso, considerato e visto si conviene quanto segue**

**Articolo 1 - Oggetto e durata**

La presente convenzione è rivolta alla attuazione di un progetto della Regione Toscana di sostegno all’accoglienza nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - anno educativo 2021-22, di cui al D.D. 9318/2021, presso strutture educative accreditate, con validità 1° ottobre 2021 - 31 luglio 2021 e disciplina in particolare le modalità di gestione e rendicontazione dei relativi contributi economici.

**Articolo 2 - Destinatari della misura**

Il Comune di Campo nell’Elba conviene di assegnare tale misura di sostegno ai soggetti beneficiari in elenco, frequentanti i servizi per la prima infanzia gestiti dall’Associazione Scuola Cattolica dell’Infanzia “V. T. Battaglini”:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COGNOME E NOME DEL BAMBINO (beneficiario)** | **COGNOME E NOME DEL GENITORE** | **MESI PER I QUALI E’ GARANTITO IL SOSTEGNO** | **IMPORTO MENSILE** | **IMPORTO COSTO STANDARD UNITARIO COMPLESSIVO** |
|  |
| Caracini Giulio | Chiarlitti Alice | 10 | € 370,90 | € 3.709,00 |
| Tolu Nina | Meazza Alba | 10 | € 370,90 | € 3.709,00 |
| Rocchi Elia | Mazzarri Vera | 10 | € 370,90 | € 3.709,00 |
| Mattafirri Noah | Fiore Giulia | 10 | € 370,90 | € 3.709,00 |
| Novello Nadine | Novello Davide | 10 | € 370,90 | € 3.709,00 |

**Articolo 3 - Obblighi della struttura educativa**

Sottoscrivendo il presente atto la struttura educativa si obbliga a:

* assicurare il regolare svolgimento del servizio come da calendario stabilito per l’anno educativo 2021/2022
* per eventuali interruzioni del servizio derivanti da forza maggiore (ovvero da fatti eccezionali, imprevedibili o al di fuori del controllo, l’Associazione è tenuta a darne immediata notizia al referente comunale. Per eventuali interruzioni (sospensioni e/o riduzioni) del servizio causati da inadempienza o negligenza, il Comune si riserva l'applicazione di idonee misure sanzionatorie, ferma restando la richiesta di risarcimento per il danno d'immagine che ne potrebbe derivare
* garantire all’interno della propria struttura un responsabile/referente ai servizi educativi di cui trattasi, sempre reperibile anche telefonicamente, nonché indicare il referente pedagogico della struttura
* assumersi direttamente ed esplicitamente ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio di cui trattasi. Il Comune pertanto è da considerarsi esonerato da ogni responsabilità, e sollevato in caso di qualsiasi controversia al riguardo, per danni, infortuni o altro che dovessero accadere a cose e/o persone nell’esecuzione del servizio, ed è altresì esonerato da ogni responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata assistenza e cura dei/delle bambini/e utenti dello stesso
* provvedere direttamente ed a proprie esclusive spese a tutte, nessuna esclusa, le coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e cose conseguenti allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché agli infortuni degli addetti.

**Articolo 4 - Requisiti e verifiche**

Il Servizio Educativo 3-36 mesi, a cui la presente Convenzione è riservata, deve mantenere gli standard e le caratteristiche per cui è stato autorizzato ed accreditato dal Comune di Campo nell’Elba, ai sensi di quanto previsto dalle normative Regionali di riferimento.

La Convenzione decade immediatamente nel caso in cui, per il Servizio privato, venga meno anche uno solo dei requisiti previsti per il convenzionamento, per l'accreditamento e per l'autorizzazione al funzionamento.

Il Comune di Campo nell’Elba si riserva di provvedere ad accertamenti d'ufficio sulla gestione e conduzione del Nido d’Infanzia privato accreditato che si convenziona, in ogni momento e senza preavviso, anche tramite rapporti diretti con le famiglie utenti al fine di verificarne la soddisfazione.

Nel caso in cui rilevi inadempienze, il Comune farà pervenire all'Associazione titolare/gestore formali contestazioni alle quali l'Associazione dovrà uniformarsi entro il termine richiesto con possibilità entro tale data, di presentare controdeduzioni. L' Associazione titolare/gestore è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dal Comune, in relazione alle contestazioni mosse. In caso di mancata accettazione delle controdeduzioni formalmente presentate, il Comune si riserva la facoltà di adottare idonee misure sanzionatorie, da determinarsi di volta in volta, compresa la eventuale risoluzione della Convenzione e la richiesta di ulteriore risarcimento del danno.

**Articolo 5 - Modalità attuative**

Essendo il contributo riconosciuto sulla base delle Unità di Costi Standard legate al “numero di partecipanti con frequenza verificata”, l’Associazione potrà trasmettere, in itinere al progetto, la richiesta di erogazione del sostegno già garantito per le mensilità già trascorse presentando apposita domanda su carta intestata al Comune di Campo nell’Elba corredata, obbligatoriamente, dagli appositi registri di presenza di cui all’allegato F del D.D.R.T. n. 9318/2021 firmato dal legale rappresentante dell’Associazione.

L'Associazione è tenuta a decurtare - per ciascun mese di frequenza - dalla retta privata a carico della famiglia, l’importo mensile del costo standard unitario che verrà corrisposto dal Comune.

**Articolo 6 - Frequenza**

L’attribuzione del sostegno è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini presso la struttura.

Il sostegno può essere riconosciuto solo in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese. In caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, il sostegno può essere riconosciuto esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico, delle quali la struttura educativa assicura la tempestiva comunicazione al Comune in forma scritta. Le assenze per malattia possono essere riconosciute fino ad un massimo di due mensilità, anche non continuative, per tutto l’anno educativo.

**Articolo 7 - Controlli**

Il Comune dispone obbligatoriamente durante l’anno educativo controlli in loco, anche a campione, presso la struttura, al fine di accertare la frequenza dei bambini beneficiari del sostegno; ad esito di tali controlli viene predisposto un verbale, che sarà inviato al settore regionale competente in sede di rendiconto finale.

La Regione Toscana effettuerà controlli in loco in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso per verificare il rispetto di quanto previsto dall’avviso regionale approvato con Decreto Dirigenziale n. 9318/2021.

**Articolo 8 - Rinunce**

In caso di rinuncia alla frequenza da parte delle famiglie la struttura educativa dovrà avvisare l’Ufficio Scuola del Comune entro cinque giorni lavorativi e per iscritto, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Dato che l’Avviso regionale di cui al D.D.R.T. n. 9318/2021 prevede che tale variazione dei requisiti comporterà il decadimento COMPLETO del beneficio (pari ad € 3.709,00/bambino per l’intero anno educativo 2021/2022), anche per i mesi già eventualmente frequentati, il verificarsi di tale ipotesi comporterà la rivalsa delle eventuali quote mensili già erogate per il sostegno decaduto su quelle ancora da erogare sui sostegni in corso, con il conseguente obbligo di pagamento completo del servizio per le famiglie rinunciatarie.

In caso di decadimento di uno o più dei beneficiari indicati nella presente convenzione, potranno essere ammessi i N.2 soggetti collocati nella graduatoria approvata con proprio atto n.240 del 07.10.2021 e non rientranti tra i beneficiari. Tali ammissioni dovranno essere disciplinate attraverso la stipula di una nuova convenzione, al fine di consentire la corretta rendicontazione del progetto nei confronti della Regione Toscana

**Articolo 9 - Controversie**

IlForo territoriale competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente al presente atto sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per il Comune di Campo nell’Elba Per l’Associazione Scuola

 Cattolica dell’Infanzia “V. T. Battaglini”

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Il Legale Rappresentante

 *Dr. Sandra Landi Simone Piacentini*